



CIMENTO S.r.l.
Diagnostica strutturale

Capita sovente che venga posta la domanda: “chi paga le prove”? Di seguito si riportano gli articoli del Nuovo Regolamento dei LL.PP. che rispondono a tale quesito.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 OTTOBRE 2010 N.207 –
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»**

(...)

Art. 16

Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

- a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

(...)

2 - rilievi, accertamenti e indagini;

(...)

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

(...)

Art. 167

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

(...)

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

(...)
